

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CENTRO STUDI TRADIZIONI POPOLARI TOSCANE"

ART. 1 - COSTITUZIONE

- A) E' costituita l'Associazione culturale di volontariato denominata CENTRO STUDI TRADIZIONI POPOLARI TOSCANE.
- B) L'Associazione ha sede in Scandicci, P.zza A.Volta 2 Scandicci (sede provvisoria).
- C) L'Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali, regionali che regolano l'attività di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- D) I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.
- E) L'Associazione ha durata illimitata e non ha fine di lucro.
- F) L'Associazione estende l'attività su tutto il territorio nazionale e può operare anche all'estero qualora ne sia richiesta la partecipazione.

ART. 2 - FINALITA'

- A) L'Associazione, in conformità con l'atto di costituzione del 15 Maggio 1996 che del presente statuto è parte integrante si propone la:
 - individuazione e schedatura del materiale già pubblicato e di registrazioni amatoriali rintracciabili sul territorio e riguardanti gli usi, i costumi e le tradizioni popolari della Regione Toscana;
 - raccolta e archiviazione delle schede, dischi, cassette, video, pubblicazioni, foto, manoscritti, utensili e oggetti riguardanti l'attività poetica, musicale e quanto altro concerne il folklore. Il materiale, raccolto e catalogato, sarà a disposizione degli studiosi e di quanti altri ne facciano esplicita richiesta; sarà conservato presso la sede, luogo che costituirà il punto di riferimento e di coordinamento dell'attività dell'Associazione;
 - raccolta e diffusione a fini culturali, divulgativi e amatoriali del repertorio canoro, musicale, teatrale e poetico ancora facente parte della tradizione popolare toscana;
 - attività editoriale relativa alla pubblicazione di un periodico denominato TOSCANA FOLK ; pubblicazioni di carattere folkloristico, atti di convegni, bollettini di studio, ricerche monografiche o altro;
 - promozione di attività interdisciplinari con Università e scuole di ogni ordine e grado, associazioni culturali e/o amatoriali che ne facciano richiesta;
 - allestimento di mostre, organizzazione di incontri, convegni di studio, nonché corsi di aggiornamento per insegnanti.

ART. 3 - ORGANI

- A) Sono organi dell'Associazione:
 - L'Assemblea degli aderenti;
 - Il Comitato esecutivo;
 - Il Presidente.

ART. 4 - ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

- A) L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
- B) Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
- C) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti e in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
- D) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o in delega.
- E) Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
- F) Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
- G) L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - Eleggere i membri del Comitato esecutivo;
 - eleggere i componenti del Collegio dei probiviri;
 - approvare il programma di attività proposto dal Comitato esecutivo;

- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all'articolo 16;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

ART. 5 - COMITATO ESECUTIVO

- A) Il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da 5 a 9 membri.
- B) Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
- C) Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consultivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro promuovendone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - assumere il personale;
 - nominare il Segretario;
 - accogliere o rigettare le domande degli aderenti;
 - ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

ART. 6 - PRESIDENTE

- A) Il Presidente è anche il Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
- B) Esso cessa dalla sua carica secondo le norme del successivo articolo 10 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 4, comma 3 e 5, comma 2.
- C) Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca le riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.
- D) In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- E) In caso di assenza o di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.

ART. 7 - SEGRETARIO

- A) Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza,
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni;
 - predisporre lo schema del progetto dei bilanci da sottoporre al Comitato;
 - provvede alla tenuta dei registri, alla contabilità dell'organizzazione e alla conservazione dei documenti relativi all'attività dell'Associazione;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni prese dal Comitato esecutivo.

ART. 8 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- A) Il Collegio dei probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea; elegge nel suo seno il Presidente.
- B) Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti.
- C) Esso giudica ex bono et aequo e il lodo emesso è inappellabile.

ART. 9 - GRATUITA' DELLE CARICHE

- A) Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
- B) Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio stesso.

ART. 10 - BILANCIO

- A) Ogni anno devono essere redatti a cura del Comitato esecutivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
- B) Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

ART. 11 - ADERENTI

- A) Sono aderenti all'organizzazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda è accolta dal Comitato esecutivo.
- B) Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato esecutivo.
- C) Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:
- dimissioni volontarie;
 - per non avere effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - per morte;
 - per indegnità deliberata dal Comitato esecutivo.
- In quest'ultimo caso è ammesso il ricorso al Collegio dei probiviri che decide in via definitiva.

ART. 12 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ADERENTI

- A) Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
- B) Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di prestare il lavoro preventivamente concordato.

ART. 13 - QUOTA SOCIALE

- A) La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
- B) Gli aderenti non in regola col pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte all'attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 14 - RISORSE ECONOMICHE

- A) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
- B) I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Comitato esecutivo.
- C) Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

ART. 15 - MODIFICHE ALLO STATUTO

- A) Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea col voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

ART. 16 - NORMA DI RINVIO

- A) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.